

Decisione n. 21 del 13 luglio 2023

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni - (202315871).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via pec in data 04/06/2023, ed acquisita al protocollo n. 811 del 05/06/2023, con la quale il Sig. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito formatosi sulla propria istanza del 03/05/2023, inviata al Comune di (OMISSIS), volta ad acquisire le seguenti informazioni mediante accesso alla relativa documentazione:

- a) criterio di attribuzione (per file/numerazioni) dei loculi cimiteriali (cimitero (OMISSIS) di cui al bando prot. n. 4715/2022 (albo on-line n. 509 del 4/08/2022);
- b) numero dei richiedenti, compresi nell'allegato 2 (D.G.C. n. 150 del 15/11/2022), che abbiano espresso specifica preferenza di fila nell'assegnazione e che posizione occupino gli stessi nel citato allegato;
- c) il nominativo del Responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover procedere in via preliminare, alla verifica dell'ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

RILEVATO inoltre che il ricorso è stato regolarmente notificato al Comune di (OMISSIS);

VISTA la nota prot. n. 824 del 06/06/2023 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

VISTA le note prot. n. 3638 del 26/06/2023 e prot. n. 3864 del 06/07/2023 (acquisite rispettivamente al prot. n. 939 del 27/06/2023 e n. 986 del 07/07/2023) con cui il Comune di (OMISSIS) ha comunicato che: *“Nell'Avviso “Manifestazione di interesse per l'assegnazione in concessione di loculi nei cimiteri di (OMISSIS) e frazione (OMISSIS)”, Albo prot. n. 509 del 04/08/2022, già trasmesso ai Vs Uffici, non è prevista l'espressione di preferenza e/o la formazione di graduatorie finalizzata all'ottenimento di particolari posti o posizioni per i loculi oggetto di assegnazione. Il criterio di priorità che ha determinato l'assegnazione di n.2 posti al Sig. (OMISSIS), è riconducibile al punto b) dell'Avviso. Le preferenze eventualmente espresse non hanno determinato l'assegnazione.”* precisando, tra l'altro, che *“le domande*



Il Difensore Civico

pervenute sono risultate maggiori rispetto alla disponibilità dei posti, pertanto si fa presente che alcuni Richiedenti non hanno ottenuto riscontro positivo alla domanda presentata, a differenza del sig. (OMISSIS).”;

VALUTATO che, dall’analisi della documentazione prodotta, ivi compreso il suddetto Avviso pubblico:

- l’attribuzione del loculo è avvenuta esclusivamente secondo i criteri di priorità di cui all’Avviso medesimo;
- non è stata formata alcuna graduatoria delle istanze pervenute;
- non sono stati determinati criteri di attribuzione degli specifici posti da assegnare tanto che il modello di “Richiesta loculi cimiteriali”, allegato al predetto Avviso, nulla rileva in merito all’espressione di specifiche preferenze;

RILEVATO che le informazioni di cui alle precedenti lett. a) e b) richieste dall’istante attendono pertanto ad una documentazione inesistente ovvero mai formata;

ATTESO che, alla stregua del principio “*ad impossibilia nemo tenetur*”, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi, l’esercizio del relativo diritto non può che riguardare - per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza - i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili o mai formati;

CONSIDERATO che la materiale inesistenza dei documenti richiesti rende inammissibile la relativa azione, poiché un’eventuale decisione di accoglimento non potrebbe che avere un valore meramente formale non potendo essere portata ad esecuzione;

CONSIDERATO inoltre che l’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 ottobre 2021, n. 6822);

RICHIAMATO infine, con particolare riferimento alla richiesta dell’istante di cui al punto c), l’art. 5, comma 3 della legge 241/1990 che testualmente recita: “*L’unita’ organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse*”;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l’istanza di riesame del denegato accesso documentale presentato dal Sig. (OMISSIS) con riferimento alla documentazione di cui alle lett. a) e b) specificate in premessa, premessa è **RIGETTATA** per la materiale inesistenza dei documenti richiesti;
- per la richiesta di cui alla lett. c) indicata in premessa, si invita il Comune di (OMISSIS) ad adempiere comunicando all’istante il nominativo del Responsabile del procedimento in parola, fermo restando che nell’ipotesi di omessa indicazione dello stesso, trova applicazione la norma suppletiva di cui all’art. 5 della citata legge 241/1990 a tenore della



Il Difensore Civico

quale è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente;

- la presente Decisione è comunicata all'Istante e al Comune di (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
(Avv. Giandonato Morra)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.